

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 3 MARZO 2017

LA SETTIMANA IN BREVE



LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA



TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Entro il 16 marzo le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il Mod. F24 con modalità telematiche.

Pagina 5



CONTRIBUTI COMMERCianti: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2017

Con la Circolare Inps n. 22 del 31.01.2017, sono state rese note le misure di tali contributi per l'anno 2017 che aumentano anche quest'anno dello 0,45%. Per il 2017, in particolare, l'aliquota contributiva raggiunge quota 23,55%.

Pagina 8



NOVITA' MODELLO 730/2017

Si riepilogano le principali novità del modello 730/2017, approvato con i Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 16.01.2017, 9.2.2017 e 01.03.2017.

Pagina 11

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE



IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento riepiloghiamo le modalità del rimborso Iva, a seguito del decreto collegato alla Finanziaria 2017 che ha aumentato a 30.000 Euro il limite del rimborso erogabile senza il visto di conformità/garanzia, in precedenza fissato a 15.000 Euro.

Pagina 19

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

PRASSI DELLA SETTIMANA



LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell' Agenzia in ordine cronologico

Pagina 24



I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell' Agenzia in ordine cronologico

Pagina 25

SCADENZARIO



SCADENZARIO DAL 03.03.2017 AL 17.03.2017

Pagina 26

LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana, caratterizzata dalla mini proroga al 3 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione IVA.

Modello dichiarazione IVA 2017: trasmissione tempestiva entro il 3 marzo

Il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2017, relativa al periodo d'imposta 2016, era il 28 febbraio 2017, in quanto per il primo anno non era più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA congiuntamente alla dichiarazione dei redditi. Con un comunicato stampa del 1° marzo 2017 l' Agenzia ha chiarito che nella giornata del 28 febbraio, sono stati registrati temporanei rallentamenti nella rete di trasmissione delle dichiarazioni e pertanto, sono considerate tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo 2017.

Dichiarazione di intento 2017: cosa cambia dal 01.03.2017

Dal 1° marzo 2017 gli esportatori abituali devono usare il nuovo modello di dichiarazione d'intento. Una delle novità contenute nel modello, e maggiormente criticata, consiste nell'eliminazione della possibilità di richiedere acquisti in sospensione di Iva "dal ... al ..." per cui alternativamente sarà

necessario o indicare l'importo fisso della fornitura o indicare un importo massimo valido per più forniture, fino a concorrenza del quale il fornitore dovrà emettere fattura senza Iva.

Sabatini-ter: pubblicate in GU le regole sull'agevolazione dei beni strumentali

Dal 1° marzo 2017 le imprese possono presentare domanda per usufruire della Nuova Sabatini, il contributo maggiorato del 30%, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. In particolare:

- a partire dal 1° marzo, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente il nuovo modulo di domanda (release 4.0) mentre le domande presentate con il vecchio modulo dopo il 1° marzo saranno considerate irricevibili,
- all'interno del nuovo modulo le imprese dovranno indicare la ripartizione tra investimenti c.d. ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

IVA di gruppo 2017: pubblicato il decreto del MEF

La liquidazione Iva di gruppo, a cui si accede per opzione, prevede che i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno siano effettuati dalla società controllante che determina l'Iva del gruppo attraverso un sistema di compensazione interna di crediti/debiti Iva emergenti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali delle società del gruppo. Il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 febbraio, recepisce le novità introdotte sul tema con la legge di stabilità 2017 come la nuova definizione di società controllante estesa alle società di persone e il nuovo esercizio dell'opzione. In particolare, l'ente o la società controllante, non deve più comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per la liquidazione dell'Iva di gruppo con il modello Iva 26, ma con la dichiarazione Iva annuale presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione stessa.

Mille proroghe 2017: pubblicato in Gazzetta ufficiale

Il decreto cd Milleproroghe è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2017. Sono diversi i settori interessati dai 16 articoli del provvedimento, ecco le principali novità a carattere fiscale:

- spesometro semestrale per il 2017 con invio delle fatture emesse e ricevute entro il 18 settembre 2017 (il 16 è un sabato) e il 28 febbraio 2018. Dal 2018 invece la cadenza della comunicazione sarà trimestrale.
- reintroduzione delle comunicazioni Intrastat per il 2017. Il decreto fiscale 193/2016 collegato alla legge di stabilità 2017, introducendo lo spesometro trimestrale, aveva abrogato gli INTRA già per il 2017, ma il decreto mille proroghe ha rimandata l'abrogazione al 2018
- abrogata sia la comunicazione di beni ai soci, sia la norma che permetteva all'Agenzia delle Entrate di utilizzare tali dati ai fini del redditometro.
- stop all'indicazione dei canoni di affitto a canone concordato in dichiarazione dei redditi,
- proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione Iva al 50% per l'acquisto di case in classe energetica A e B cedute dalle imprese costruttrici.

Per quanto riguarda la sperimentazione della lotteria dello scontrino, inizialmente prevista a partire dal 1° marzo 2017, limitatamente ai pagamenti di beni e servizi effettuati con carta di debito e di credito è stata fatta slittare al 1° novembre 2017.

Dichiarazione precompilata redditi 2017: detrazioni spese veterinarie

Nella dichiarazione dei redditi 2017 precompilata dall'Agenzia delle Entrate, saranno comprese anche le spese veterinarie. Nella risoluzione 24 l'Agenzia ha chiarito che:

- è possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti;
- non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante";
- la possibilità di portare in detrazione le spese riguarda solo quelle sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

730/2017: unioni civili nelle nuove istruzioni.

Le istruzioni del 730/2017 sono state modificate con il Provvedimento del 1 marzo 2017. In particolare, è stata aggiunta la frase: "le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso", pertanto il partner può essere carico e potrà essere presentata una dichiarazione congiunta.

Canone RAI 2017: nuovo modello per la dichiarazione sostitutiva

Con il Provvedimento del 24 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello che deve essere usato per comunicare da quale data il canone Tv non deve essere più addebitato sulla propria bolletta perché pagato da altro componente della stessa famiglia anagrafica, in relazione all'utenza elettrica a quest'ultimo intestata.

Concludiamo, informando che il decreto legislativo in materia di antiriciclaggio è stato approvato in via preliminare nel corso del Consiglio dei Ministri n. 14 del 23 febbraio 2017, insieme al decreto legislativo che disciplina l'attività dei "compro oro". In particolare:

- è istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust
- è prevista l'istituzione di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust.
- è razionalizzato il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema
- è disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili delle violazioni su riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Tassa annuale vidimazione libri sociali

Entro mercoledì 16 marzo 2017, le **società di capitali** devono effettuare il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** valida per l'anno **2017**.

Sono tenute all'adempimento **anche**:

- le **società in liquidazione ordinaria**;
- le **società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento** (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

La tassa è dovuta in misura fissa pari a:

- **€ 309,87**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2017 è di importo **non superiore a € 516.456,90**;
- **€ 516,46**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2017 è di importo **superiore a € 516.456,90**.

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Sono tenute all'obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> le società in liquidazione ordinaria; <input type="checkbox"/> le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare. <p>Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> le società di capitali già dichiarate fallite¹; <input type="checkbox"/> i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili²;
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> le società cooperative e le società di mutua assicurazione²; <input type="checkbox"/> le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002³. <p>Nell'ipotesi in cui una società, a seguito del versamento della tassa annuale, decida di trasferire la propria sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non è necessario che essa provveda ad una nuova vidimazione dei libri sociali; pertanto, non dovrà versare una seconda volta la tassa annuale in esame.</p>
IMPORTO DELLA TASSA	<p>Il parametro in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito da "il capitale o il fondo di dotazione" della società risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo non superiore a € 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a € 309,87; <input type="checkbox"/> se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a € 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a € 516,46. <p>Se, successivamente alla data del 01.01.2017, intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2017; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2018.</p>

¹ In tal caso, il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla legge fallimentare, le quali sono vidimate dal Giudice Delegato senza che sia previsto il pagamento di alcuna tassa (Ordinanza Tribunale di Torino del 19.02.1996).

² Per la vidimazione di libri e registri da parte delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, nonché per l'eventuale vidimazione di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte delle società di persone è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

³ L'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/1972, come modificato dall'art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, stabilisce che "gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".

VERSAMENTO	<p>Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">□ il versamento relativo all'anno di inizio attività (società di capitali costituita dal 1° gennaio 2017): va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;□ il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 16 marzo dell'anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento. <p>La tassa di concessione governativa può essere portata in compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell' art. 17, D. Lgs. n. 241/1997. Se, a seguito della compensazione, il modello F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato.</p>
	<p>Si ricordano le modalità di versamento con modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none">□ nel caso di saldo "a zero", vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);□ nel caso di saldo a debito (con o senza compensazione), vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta a Entratel / Fisconline, può essere utilizzato il servizio di remote / home banking.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Contributi Commercialisti: aliquote contributive 2017

I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani** e dei **commercianti** devono versare, per ogni periodo d'imposta, i **contributi previdenziali IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) **propri**, nonché a favore dei **loro collaboratori** (coadiuvanti e coadiutori).

Con la **Circolare Inps n. 22 del 31.01.2017**, sono state rese note le **misure** di tali contributi per l'anno **2017**, che aumentano anche quest'anno dello 0,45% come era stato previsto dalla Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011). L'aumento dello 0,45% avverrà anche per prossimi anni fino a raggiungere l'aliquota del **24% nel 2018**.

Per il **2017**, in particolare, l'aliquota contributiva è aumentata di 0,45 punti percentuali rispetto al 2016 (anno per il quale l'aliquota era pari a 23,10%), raggiungendo quota **23,55%**.

Resta ferma la riduzione del 50% riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, e quella del 3% prevista per i più giovani e cioè per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni. E' confermata, **per i soli iscritti alla gestione dei Commercialisti, la maggiorazione dello 0,09%** ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Resta fermo anche il contributo **di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità**.

Restano confermati **il minimale ed il massimale di reddito previsti già per lo scorso anno**. In particolare, il **minimale** è pari a **€ 15.548**, mentre il **massimale** è pari a:

- **€ 76.872** per i **soggetti iscritti** alla Gestione Inps **anteriormente al 01.01.1996** o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;

□ € 100.324 per i
anzianità al

**soggetti privi di
31.12.1995.**

Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un **reddito minimo annuo** (c.d. "minimale"), sul quale deve essere versato, **in ogni caso**, un **contributo minimo obbligatorio fisso**. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i **contributi** sulla **quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del **massimale annuo di reddito imponibile**.

CONTRIBUTI IVS 2017 ARTIGIANI E COMMERCianti	
SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:</p> <ul style="list-style-type: none">□ gli artigiani;□ gli esercenti attività commerciali; per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori. <p>A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:</p>
	<ul style="list-style-type: none">□ i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore;□ i soci di srl (il socio di Srl commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore in via prevalente e abituale, sia quella di amministratore, ha l'obbligo di iscrizione sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore, sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore);□ i soci unici di srl unipersonale;□ i soci accomandatari di sas;□ i soci di snc;□ i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonché gli operatori e le guide turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori. <p>Questi soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano all'Inps un "contributo minimo obbligatorio" fino ad un reddito minimo annuo (c.d. "minimale"). Nel caso in cui il reddito d'impresa superi il livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.</p>
BASE IMPONIBILE	<p>Ai sensi della Legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:</p> <ul style="list-style-type: none">□ è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);□ è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2017, ai redditi 2017, da dichiarare con Redditi 2017).

CIRCOLARE INPS N. 22 DEL 31.01.2017	<p>Come evidenziato nella Circolare INPS n. 22 del 31.01.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> le aliquote contributive 2017 per la determinazione dei contributi IVS artigiani e commercianti sono state innalzate di ulteriori 0,45 punti percentuali rispetto al 20156; <input type="checkbox"/> il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi resta fissato nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> ✓ reddito minimale 2017: € 15.548; ✓ reddito massimale 2017: € 76.872 (€ 100.324 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, non frazionabile mensilmente); <input type="checkbox"/> la prima fascia di retribuzione annua pensionabile è pari a € 46.123; <input type="checkbox"/> sono confermate le agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote "ordinarie") e dei soggetti con più di 65 anni di età già pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti). 		
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2017	Tipologia di contribuenti	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni	Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni
	Artigiani	23,55%	20,55%
	Commercianti	23,64%	20,64%
	Riduzione 50% per contribuente > 65 anni già pensionato		
MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO	<p>Il pagamento dei contributi 2017 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1ª rata: 16 maggio 2017; <input type="checkbox"/> 2ª rata: 21 agosto 2017 (il 20 agosto cade di domenica); <input type="checkbox"/> 3ª rata: 16 novembre 2017; <input type="checkbox"/> 4ª rata: 16 febbraio 2018. <p>Gli acconti dei contributi 2017 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> entro il 30.06.2017 (o 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1ª rata di acconto 2017 (50% dell'acconto totale); <input type="checkbox"/> entro il 30 novembre 2017, a titolo di 2ª rata di acconto 2017 (restante 50% dell'acconto totale). <p>L'eventuale saldo 2017 andrà versato in sede di Redditi 2018, quindi entro il 30.06.2018 (o 31 luglio 2018 con maggiorazione dello 0,40%).</p>		

REPERIBILITA' DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO	<p>Già dall'anno 2013, l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, sezione "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.</p> <p>L'Istituto ha, infatti, ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti</p>
	<p>con la propria utenza, per semplificare l'accesso alle informazioni, predisponendo anche l'applicazione "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti", al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall'INPS, attraverso i "Servizi on line" del sito www.inps.it.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Novità Modello 730/2017

Anche quest'anno **ci sarà la dichiarazione precompilata**, prevista dall'**art. 1 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014)**.

L'Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi ed i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, per mettere **a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati** (quindi, anche i pensionati), **entro il 15 aprile**, la **dichiarazione 730** relativa ai redditi prodotti nel 2016 **già precompilata, almeno parzialmente**.

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

La precompilata, si **essere poi accettata o modificata da parte del contribuente** che l'ha ricevuta.

dichiarazione ricorda, **potrà**

La dichiarazione precompilata è **resa disponibile telematicamente**:

- **direttamente al contribuente**, mediante i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate (coloro che sono già abilitati al servizio **Fisconline** troveranno la dichiarazione precompilata nel loro cassetto fiscale, per gli altri è allo studio una soluzione alternativa, come ad esempio l'accesso alla dichiarazione mediante l'utilizzo delle credenziali Inps);
- tramite il proprio **sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di apposita **delega**, tramite un centro di assistenza fiscale (**CAF**) o tramite un **professionista abilitato**.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

Il termine per la trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate è il 7 luglio.

Potranno usufruire del maggior termine del 24 luglio (il 23 quest'anno cade di domenica):

- i contribuenti che inviano autonomamente il 730 precompilato avvalendosi del portale dell'Agenzia delle Entrate;
- i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati a condizione che abbiano trasmesso entro il 7 luglio, almeno l'80% dei modelli.

Di seguito una sintesi delle **novità compilative del modello 730/2017**, che è stato approvato con i **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle Entrate **del 16 gennaio 2017 e 9 febbraio 2017**. Inoltre, con il recente provvedimento del 1° marzo 2017, sono state apportate alcune modifiche alle istruzioni del mod. 730/2017 per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del modello.

NOVITA' MOD. 730/2017	
FRONTESPIZIO	<p>Nel Frontespizio del nuovo modello 730/2016 è stata inserita la nuova casella "Fusione Comuni" nel rigo "Domicilio fiscale al 01.01.2017, per gestire l'addizionale comunale dei comuni nuovi, istituiti tramite fusione nel corso del 2016. I soggetti che risiedono in un Comune istituito tramite fusione, per cui sono deliberate le aliquote di addizionale comunale Irpef differenti per ciascuno dei territori dei comuni estinti, devono riportare nella casella il codice identificativo del territorio, individuabile nella tabella pubblicata nell'Appendice delle istruzioni ministeriali.</p> <p>Si segnala, inoltre, che il quadro "Firma della dichiarazione" è stato posizionato nel Frontespizio del mod. 730/2017 anziché alla fine della quarta pagina del modello.</p>

QUADRO A

Nel quadro A è stato **ridotto il numero di righe**, da 8 a 6.

Ai fini della compilazione del quadro occorre ricordare che dal 2016 sono esenti i terreni agricoli:

- ricadenti in aree montane o di collina;**
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP** iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ubicati nei Comuni delle isole minori** indipendenti dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti.

Inoltre, come precisato nella Circolare MEF 4 del 14.07.2016, **in caso di fusione di:**

- due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un comune esente con uno non esente, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini Imu solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tal fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune

Si ricorda che **per il calcolo del reddito dei terreni**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale **rivaluta i redditi** dominicale e agrario nelle seguenti misure:

- 80% per il reddito dominicale;** **70% per il reddito agrario.**

L'articolo 1, comma 512, Legge n. 228/2012 (c.d. "Legge di Stabilità 2013") aveva introdotto, per il triennio 2013-2015, **un'ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni**, che si applica all'importo risultante dalla prima rivalutazione sopra descritta. La misura di tale ulteriore rivalutazione è stata modificata negli anni e per il 2016 è fissata al 30%. L'ulteriore rivalutazione del 30% non si applica ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto a regime quanto previsto dall'art. 22 comma 1-bis del D.l. 66/2014, ossia che **la produzione/cessione di:**

- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:**
 - ✓ agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui;
 - ✓ fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh annui;
- carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale** provenienti prevalentemente dal fondo,

costituiscono **attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario, e il relativo reddito deve essere indicato nel quadro A.**

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia dovesse superare i limiti sopra riportati, il reddito va determinato forfetariamente, applicando il

	<p>coefficiente di redditività del 25%. In questo caso il contribuente dovrà presentare il modello Redditi PF.</p> <p>Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha riaperto la rivalutazione dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all'attività d'impresa. In tal caso, però, il quadro interessato è RM del Modello Redditi PF 2017.</p>
<p style="text-align: center;">QUADRO B</p>	<p>Nel quadro B è stato eliminato il rigo B8 della sezione I: pertanto quest'anno il quadro potrà accogliere solo sette fabbricati, anziché otto.</p> <p>In corrispondenza della colonna 7 "Casi particolari", è stato soppresso il codice "6" utilizzato fino all'anno scorso per indicare gli immobili locati a soggetti in particolari situazioni di disagio⁴, per i quali era stata disposta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto⁵. Tale agevolazione, valida fino al 29.06.2015, non è stata prorogata pertanto il codice 6 è stato eliminato.</p> <p>A seguito del sisma del 24.08.2016 il Legislatore ha previsto un'agevolazione per gli immobili situati nelle zone colpite dall'evento, distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero. Tali immobili non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef fino alla loro ricostruzione e agibilità (e comunque fino al 2017), inoltre sono esenti da Imu e Tasi fino alla loro ricostruzione (e comunque non oltre il 31.12.2020). Per il periodo di esenzione il contribuente dovrà indicare il codice "1" nella colonna 7 dei rigi da B1 a B7.</p> <p>Sono stati ripristinati i codici "3P" e "3T" da indicare in corrispondenza della colonna 4 dei rigi da B11 a B13, per individuare la registrazione telematica dei contratti di locazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> "3P", in caso di registrazione telematica tramite Siria e Iris;<input type="checkbox"/> "3T", in caso di registrazione telematica tramite altre applicazioni <p>La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato la possibilità per il comune di deliberare ai fini IMU l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato da genitori a figli (o viceversa). Inoltre ha previsto che tali immobili fruiscono della riduzione dell'Imu dovuta (calcolata sul 50% della base imponibile). Pertanto nel modello 730/2017 gli immobili concessi in comodato da genitori a figli, e viceversa, non saranno soggetti ad Irpef e il relativo reddito sarà evidenziato al rigo 147 del prospetto di liquidazione "Redditi fondiari non imponibili".</p>

⁴ Si trattava in particolare di soggetti che erano/avevano nel proprio nucleo familiare malati terminali, portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, ultrasessantacinquenni, figli fiscalmente a carico, con un reddito complessivo familiare inferiore a 27mila Euro, residenti in un comune ad alta densità abitativa e che non disponevano di altra abitazione adeguata nella regione di residenza.

⁵ Il legislatore aveva previsto la non concorrenza alla base imponibile Irpef, per tutta la durata della sospensione, del reddito di locazione, vista l'impossibilità del proprietario di pervenire alla risoluzione del contratto.

QUADRO C

La novità più importante del **quadro C ("redditi di lavoro dipendente e assimilati")** è la reintroduzione dei premi risultato (art. 1 comma 182 e ss della L. 208/2015), ossia della possibilità di assoggettare ad **imposta sostitutiva del 10%** le somme erogate:

- a titolo di **premi di produttività**;
- sotto forma di **partecipazione agli utili d'impresa**; nel **limite massimo complessivo lordo di 2mila euro** (aumentato a 2.500 Euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro), purché il lavoratore dichiari un **reddito non superiore a 50mila Euro**.

Le somme erogate in sostituzione di detti premi, ed entro i limiti sopra riportati, sono esclusi da qualsiasi imposizione.

In genere la tassazione agevolata è applicata direttamente dal sostituto, se ciò è avvenuto risulteranno compilati i campi 574 e/o 580 del modello CU 2017 (575 e/o 581 nel caso in cui il versamento dell'imposta sostitutiva sia stato sospeso per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali). Se invece il sostituto ha applicato la tassazione ordinaria, nella CU 2017 risulteranno compilati i punti 576 e/o 582.

In caso di **somme percepite nel 2016** a titolo di premi risultato è **necessario compilare il nuovo rigo C4**.

In questo rigo il contribuente potrà confermare l'applicazione della tassazione ordinaria/agevolata già effettuata dal sostituto, oppure potrà scegliere la tassazione ordinaria in luogo di quella agevolata e viceversa.

Dal 2016 è entrato in vigore il **regime speciale per lavoratori impatriati** (art. 16 D.lgs. 147/2015) secondo cui, in presenza di determinate condizioni, il **reddito da lavoro dipendente** prodotto in Italia da **lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre a formare il reddito** complessivo del contribuente **soltanto per il 70%** dell'ammontare. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente, in presenza dei requisiti richiesti, intenda fruirne in dichiarazione dei redditi, dovrà compilare la casella "Casi particolari" del quadro C indicando il **codice 4**, mentre nei righe da C1 a C3 andrà indicato il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.

QUADRO E

Nella **Sezione I del quadro E** si segnalano le seguenti novità:

- **riduzione dei rigi** dove indicare gli oneri detraibili che non trovano collocazione in uno specifico rigo del quadro E (righi **da E8 a E10 anziché E12**);
- **introduzione del rigo E14** "Spese per canoni di leasing da adibire ad abitazione principale" a seguito dell'introduzione, dal 2016, di una **detrazione del 19% dei canoni** e del prezzo di riscatto corrisposti nel 2016, in relazione a **contratti di leasing** aventi ad oggetto **immobili da adibire ad abitazione principale** entro un anno dalla data di consegna (art. 1 comma 182 e ss L. 208/2015). La detrazione spetta ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55mila Euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Si ricorda, inoltre, ai fini della compilazione del quadro E che:

- **per l'anno 2016 è stato portato da 400 a 564 Euro il limite detraibile delle spese di frequenza delle scuole dell'infanzia**, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Tale importo va indicato nei rigi generici E8-E10 con codice 12;
- **dal 2016 è stato innalzato da 530 a 750 Euro il limite detraibile per premi di assicurazione rischio morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave** (art. 5 L. 112/2016). Tale importo va indicato nei rigi generici da E8 a E10 con il nuovo codice 38. E' stato rinumerato il codice relativo ai premi di assicurazione per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (codice 39 dei rigi generici E8-E10).

Nella **sezione II** non vi sono state modifiche importanti al modello. Si segnala tuttavia che:

- **è possibile dedurre dal reddito le erogazioni liberali in denaro**, fino a 1.032,91 Euro, **a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)**, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali e delle attività di cui all'art. 12 comma 1 lett. a) L. 130/2016. L'importo va indicato al rigo E24;
- **è possibile dedurre le erogazioni liberali/donazioni/altri atti a titolo gratuito, effettuate a favore di trust o fondi speciali** composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus riconosciute come persone giuridiche. Tali liberalità possono essere dedotte nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato, e nella misura massima di 100.000 Euro. L'importo va indicato al **rigo E26** con il **nuovo codice 12**;
- **è possibile per i pensionati dedurre i contributi versati** direttamente, anche per i **familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria** aventi esclusivamente finalità assistenziali. I versamenti devono essere di importo non superiore a 3.615,20 Euro.

Nella **sezione III A** si segnalano le seguenti novità:

- **è stata eliminata dall'intestazione la percentuale del 41% perché si è esaurita la possibilità di tale detrazione**. Le ultime spese che hanno potuto usufruire della percentuale del 41% sono state sostenute nel 2006. Di conseguenza dalla seconda colonna è stato eliminato il riferimento al 2006 e il relativo codice "1";
- è stato **eliminato il codice "3"** da riportare nella colonna 4 in quanto non è più possibile indicare nel modello le rate degli interventi di manutenzione della **salvaguardia delle aree boschive**. Anche tale disciplina, infatti, ha esaurito il suo

iter di detraibilità;

- sono state **eliminate le colonne "anno" e "rideterminazione rate (da dieci a cinque)"** per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'ultima quota è stata fruita nel modello 730/2016;
- è stata **eliminata la colonna in cui evidenziare la ripartizione della spesa in 5 rate.** L'ultima quota è stata fruita nel modello 730/2016;
- **la colonna 5, ridenominata "Acquisto, eredità o donazione"** corrisponde alla precedente colonna "Codice" del modello 730/2016. Tale colonna va compilata riportando il codice 4, nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa on 10 rate.

Nella **sezione III B**, al **rigo E53** denominato "Altri dati", è stata introdotta la **colonna 7** in cui indicare il codice identificativo del contratto di locazione nel caso in cui i lavori di recupero edilizio siano stati effettuati dal conduttore o dal comodatario. Il codice si trova:

- nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto, per i contratti registrati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate;
- nella ricevuta di registrazione, per i contratti registrati telematicamente.

Nella **sezione III C** sono stati inseriti i nuovi righi:

- **E 58 "Spese arredo immobili giovani coppie"**, per i soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione prevista dall'art. 1 comma 75 L. 208/2015. Si tratta della detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi, destinati all'arredo dell'abitazione principale, per una spesa massima di 16.000 Euro. L'agevolazione spetta alle giovani coppie - anche di fatto - in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale nel 2015 o 2016;
- **E 59 "Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B"**, per i soggetti che hanno acquistato nel 2016 da un'impresa costruttrice un'unità immobiliare a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. Si tratta di una detrazione del 50% dell'Iva pagata, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Nella **sezione IV**:

- **è stato eliminato il rigo E63**, in cui si potevano esporre i dati relativi ad un ulteriore intervento;
- è stata introdotto il **codice 7, in corrispondenza della colonna 1**, per segnalare la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per gli interventi per l'acquisto, l'installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative (agevolazione introdotta dall'art. 1 comma 88 L. 208/2015).

QUADRO F

Nel quadro F si segnala che da quest'anno **l'acconto dell'addizionale comunale** va indicato **nel rigo F1** in un'unica colonna (3), a prescindere dalle modalità di versamento. Fino all'anno scorso, invece, si utilizzavano due colonne (3 e 4), a seconda che fosse trattenuto dal sostituto d'imposta o versato autonomamente tramite Mod. F24.

Al rigo F2 va riportato l'ammontare delle ritenute Irpef a titolo d'acconto, dell'addizionale regionale e comunale:

- operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE;
- relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari;
- sui compensi per lavori socialmente utili;
- relative ai compensi di attività sportive dilettantistiche.

In tale rigo è stata introdotta la **nuova colonna 1** per indicare il **codice identificativo della ritenuta subita**:

- 1, per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail,**
- 2, per quelle relative ai contributi corrisposti dall'UNIRE al fine di incentivare l'allevamento.

La sezione III è stata divisa in due parti, A e B:

- nella sezione A, al rigo F3,** vanno indicate le eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione (l'anno scorso indicate nei rigi F3 e F4);
- nella sezione B, al rigo F4,** vanno indicate le eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo. Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2016 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2012 utilizzando il modello UNICO 2013.

Nella sezione IV, al **rigo F5,** vanno indicate le ritenute e gli acconti sospesi per effetto di eventi eccezionali. Nella **colonna 1** va riportato il **codice identificativo dell'evento eccezionale** per cui si è usufruito della sospensione. Quest'anno sono stati introdotti i nuovi codici:

- 2,** per i contribuenti che al 24.8.2016 avevano la residenza nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 24.08.2016;
- 4,** per i contribuenti residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'Allegato 2 del D.l. 189/2016;
- 5,** per i contribuenti che alla data del 13 e 14 settembre 2015 avevano la residenza nei territori dei comuni e delle frazioni delle Province di Parma e Piacenza colpiti dagli eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015.

QUADRO G	<p>Nel quadro G si segnalano le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none">□ per effetto dell'art. 17 del D.l. 189/2016 nell'Art-bonus rientrano anche le erogazioni liberali in denaro, effettuate dal 19.10.2016, a favore:<ul style="list-style-type: none">✓ del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale;✓ dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro;✓ dell'Opificio delle pietre dure;✓ dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.□ per effetto dell'art. 1 comma 145 L. 107/2015, e dell'art. 1 comma 231 della L. 208/2015, dal 2016 è previsto il c.d. school bonus, ossia il credito d'imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione per la:<ul style="list-style-type: none">✓ realizzazione di nuove strutture scolastiche,✓ manutenzione e potenziamento delle strutture esistenti,✓ sostegno a interventi che migliorano l'occupabilità degli studenti.Per il 2016 il credito è riconosciuto in misura pari al 65% delle somme erogate, nel limite di spesa massima di 100mila Euro, e va indicato al nuovo rigo G10.□ per effetto dell'art. 1 comma 982 della L. 208/2015, per il 2016 è previsto il credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa, installano sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, o stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. La misura del credito sarà resa nota con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31.03.2017.
-----------------	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE

INTRODUZIONE

Il credito Iva, oltre a poter essere utilizzato in compensazione verticale e/o orizzontale, può essere chiesto anche a rimborso.

A tal fine è necessario che vi siano determinati requisiti, e in alcuni casi bisogna presentare un'apposita garanzia.

Il D.L. n. 193 del 2016 è intervenuto sull'art. 38-bis, commi 3 e 4 del D.P.R. 633/72 disponendo l'aumento da 15.000 Euro a 30.000 Euro del limite entro cui il rimborso del credito IVA può essere eseguito senza particolari adempimenti. Rimane invece fissato a 15.000 Euro l'importo del credito IVA oltre cui è necessario ottenere il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quando può essere chiesto** il rimborso del credito Iva annuale?
2. Qual è il **limite del rimborso** entro cui è **sufficiente presentare la dichiarazione IVA**?
3. Come avviene il rimborso per **importi superiori a 30.000 Euro**?
4. Quali sono le **caratteristiche della garanzia**?
5. **Qual è il termine per l'esecuzione del rimborso**, e da quando decorre?
6. **Come viene erogato** il rimborso?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUANDO PUÒ ESSERE CHIESTO IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE?

R.1. Il rimborso del credito IVA annuale **può essere richiesto al sussistere delle seguenti condizioni:**

- per importi del **credito annuale maggiori di 2.582,28 Euro** in caso di:
 - ✓ aliquota media operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
 - ✓ operazioni non imponibili superiori al 25% delle operazioni effettuate;

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

beni
spese per studi e ricerche;

- ✓ prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
- ✓ soggetti non residenti;
- ✓ esportazioni effettuate da produttori agricoli:
- **per qualsiasi importo** del credito annuale in caso di:
 - ✓ cessazione attività;
 - ✓ minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio.

I contribuenti che dal 2017 adottano il regime forfettario ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190 del 2014, possono chiedere il rimborso del credito IVA risultante dal modello IVA 2017 e relativo all'ultimo anno in cui l'IVA è stata applicata con le modalità ordinarie.

D.2. QUAL È IL LIMITE DEL RIMBORSO ENTRO CUI È SUFFICIENTE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA?

R.2. Il limite fino al quale è possibile richiedere il rimborso del credito IVA tramite la **sola presentazione preventiva della dichiarazione IVA è 30.000 Euro**, come modificato dall'art. 7quater, comma 32 del D.L. n. 193 del 2016. In precedenza il limite era fissato a 15.000 Euro. La modifica è **entrata in vigore il 3 dicembre 2016.**

Si ritiene quindi che tale nuovo limite sia applicabile anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione, ovvero alla data del 3 dicembre 2016. E' possibile ritenere che tale ragionamento sia quello corretto perché l'Agenzia delle Entrate, quando erano state introdotte le semplificazioni nelle procedure di rimborso per mano del D.Lgs. n. 175 del 2014 aveva disposto in tal senso nella C.M. n. 32/E del 2014. Quindi, anche se il rimborso è stato richiesto anteriormente al 3 dicembre 2016, l'ufficio o l'agente della riscossione non dovrebbe richiedere alcuna garanzia per i rimborsi oltre 15.000 Euro ma non superiori a 30.000 Euro.

Con la Circolare 32/E del 30.12.2014 l'Agenzia ha specificato che **il limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno**, e non alla singola richiesta.

D.3. COME AVVIENE IL RIMBORSO PER IMPORTI SUPERIORI A 30.000 EURO?

R.3. Nel momento in cui l'importo chiesto a rimborso supera i 30.000 Euro è possibile avere due situazioni che richiedono due modalità di richiesta diverse.

Le due modalità di richiesta diverse dipendono dal fatto che il soggetto che chiede il rimborso sia considerato un soggetto "non a rischio". I **soggetti ritenuti "soggetti a rischio"** sono i seguenti:

- soggetti che esercitano attività d'impresa da meno di 2 anni (tranne start-up innovative). Sono esclusi i soggetti che svolgono lavoro autonomo; i due anni decorrono dalla prima operazione effettuata (C.M. n. 6/E del 2015);
- soggetti passivi a cui, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifiche da cui risulti una differenza tra importi accertati e imposta

a determinate soglie (C.M. n. 33/E del 2016);


- soggetti passivi che presentano dichiarazione priva del visto di conformità/sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso sia un soggetto " a rischio" il rimborso può essere chiesto:

- presentando la **dichiarazione annuale IVA**;
- presentando la **garanzia in titoli di Stato/fideiussione**.

Nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso sia un **soggetto non " a rischio"** il rimborso può essere chiesto:

- presentando la **dichiarazione annuale IVA con visto di conformità** (o sottoscrizione alternativa). **In alternativa, il contribuente può presentare la garanzia** in titoli di Stato o la fideiussione; □ presentando la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**.



D.4. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA?

R.4. La durata della garanzia è di 3 anni dall'erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72.

La garanzia **può essere costituita da:**

- **cauzione in titoli di Stato** o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- **fideiussione** rilasciata da una banca o un'impresa commerciale ritenuta affidabile da parte

dell'Amministrazione finanziaria;

- **polizza fideiussoria** rilasciata da un'assicurazione.

Le garanzie possono essere cumulate e **devono comprendere**, oltre all'ammontare dell'imposta, **anche i relativi interessi**.

Con il Provvedimento 26.6.2015 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di polizza fideiussoria / fideiussione bancaria e il modello per la costituzione della cauzione mediante deposito vincolato in titoli di Stato / garantiti dallo Stato per il rimborso del credito IVA, alternativo alla fideiussione.

Se successivamente alla corresponsione del rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro 60 giorni, deve versare all'Ufficio le somme che risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre ai relativi interessi.

In alternativa è possibile presentare ricorso assistito dalla suddetta garanzia fino a quando l'accertamento non sia divenuto definitivo.

D.5. QUAL È IL TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL RIMBORSO, E DA QUANDO DECORRE?

R.5. L'art. 38-bis del D.P.R. 633/72 dispone che il **termine di 3 mesi** per l'**esecuzione del rimborso** decorre **dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione**.

La C.M. n. 32/E del 2014 ha specificato che qualora il contribuente presenti più dichiarazioni per lo stesso anno, il termine di 3 mesi inizia a decorrere nuovamente dall'ultima dichiarazione presentata.

Il termine per il computo degli interessi sulla somma richiesta a rimborso decorre invece dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Non andrà computato il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna qualora la stessa superi 15 giorni.

D.6. COME VIENE EROGATO IL RIMBORSO?

R.6. Il rimborso del credito IVA annuale può essere effettuato tramite due procedure:

- la **procedura ordinaria**;
- la **procedura semplificata**.

Nella **procedura ordinaria**, il competente Ufficio effettua il rimborso in conto fiscale entro 3 mesi dalla richiesta. In questo caso, il rimborso viene erogato dall'Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate.

Nella **procedura semplificata**, il rimborso viene effettuato direttamente dall'Agente della riscossione nel limite massimo di 700.000 Euro (o 1.000.000 Euro per i subappaltatori nel settore edile aventi un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto).

Con tale procedura, l'erogazione dei rimborsi avviene:

- entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta effettuata dal contribuente ed attestante il diritto al
*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

rimborso;

- entro 20 giorni qualora il rimborso sia disposto sulla base della comunicazione da parte del competente ufficio.

Nel caso in cui l'Ufficio rilevi l'inesistenza dei requisiti per poter ottenere il rimborso, provvede a notificare al contribuente uno specifico **Provvedimento di diniego**.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **23/E** del **24 Febbraio 2017** L'Agenzia chiarisce che il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato (articolo

168 del Dpr 115/2002 - Testo unico in materia di spese di giustizia) è un provvedimento di volontaria giurisdizione privo del carattere della decisorietà, per il quale, pertanto, non sussiste obbligo di registrazione.

Qualora la parte ne abbia interesse, può richiederla volontariamente (articolo 8 del Dpr 131/1986).

Risoluzione n. **24/E** del **27 Febbraio 2017** L'Agenzia chiarisce che, ai fini della detrazione delle spese veterinarie previste dall'art.15, comma

1, lett. c.bis), non è più necessaria la prescrizione medica, ma basta lo scontrino parlante. Inoltre chiarisce che non è consentita la detrazione delle spese per mangimi speciali e per antioparassitari perchè tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute.

Risoluzione n. **25/E** del **2 Marzo 2017** L'Agenzia chiarisce che, essendo venuto meno l'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare/consolidate, non osta alla continuazione del regime della tassazione di gruppo il trasferimento della partecipazione di controllo dalla stabile organizzazione in Italia alla casa madre estera. Ciò, anche quando si tratti di consolidati già in essere alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione (7 ottobre 2015). Pertanto, in quest'ultimo caso, in assenza di una causa di interruzione del consolidato fiscale in essere e di un mutamento del perimetro di consolidamento, non sussiste l'obbligo di

comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del D.M. 9 giugno 2004, il trasferimento della partecipazione di controllo dalla stabile organizzazione alla casa madre.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **27 Febbraio 2017** L'Agenzia informa che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione delle spese veterinarie, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".

Comunicato stampa del **1 Marzo 2017** L'Agenzia delle Entrate annuncia che, a causa di rallentamenti nella rete di trasmissione delle dichiarazioni, saranno considerate tempestive le dichiarazioni IVA 2017 pervenute entro il 3 marzo 2017.

LO SCADENZARIO DAL 03.03.2017 AL 17.03.2017

Venerdì 3 Marzo 2017	Versamento dell' imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.02.2017 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.02.2017 da parte dei contraenti che non hanno optato per il regime della " cedolare secca ", mediante modello F24 Elide .
Martedì 7 Marzo 2017	Trasmissione telematica , da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate, delle certificazioni uniche (modello CU 2017), contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2017 .
Martedì 7 Marzo 2017	Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente (2016) , relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobilio e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Adempimento inizialmente previsto per il 28.2.2017 ma poi prorogato.
Martedì 7 Marzo 2017	Presentazione telematica , da parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate, del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" presente all'interno della Certificazione Unica - CU 2017 - quadro CT , per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati.
Giovedì 9 Marzo 2017	Termine, per i contribuenti interessati dal 730/2017 precompilato , per l'esercizio dell' opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei

redditi precompilata, con riferimento a singole voci di spesa, accedendo all'area autenticata del sito internet del Sistema TS (tramite la tessera sanitaria TSCNS o tramite le credenziali *Fisconline*). L'assistito che ha effettuato l'accesso, infatti, può consultare l'elenco delle spese sanitarie e **selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione** all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Mercoledì **15 Marzo 2017**

Emissione e registrazione delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e **risultanti da documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti

Mercoledì **15 Marzo 2017**

Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai **oggetti esercenti il commercio al minuto** e assimilati

Mercoledì **15 Marzo 2017**

Termine per **annotare**, anche con unica registrazione, l'ammontare dei **corrispettivi** e di **qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali**, con riferimento al mese precedente dalle **associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro** ed dalle **associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991

Giovedì **16 Marzo 2017**

Termine per il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo** corrisposti nel mese precedente

Giovedì **16 Marzo 2017**

Termine per il versamento delle **ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi** vari corrisposti nel mese precedente

Giovedì 16 Marzo 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Giovedì 16 Marzo 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Giovedì 16 Marzo 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Giovedì 16 Marzo 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Giovedì 16 Marzo 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese di febbraio per i contribuenti IVA mensili
Giovedì 16 Marzo 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese di febbraio per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Giovedì 16 Marzo 2017	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Giovedì 16 Marzo 2017	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Giovedì 16 Marzo 2017	Versamento in unica soluzione o come 1° rata dell'Iva annuale relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale.

Giovedì **16 Marzo 2017**

Versamento della **tassa annuale di concessione governativa** per la vidimazione dei libri sociali per il **2017** da parte delle **società di capitali**

Giovedì **16 Marzo 2017**

Versamento dell'**imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax")** effettuate nel mese precedente (**Febbraio 2017**) da parte degli **intermediari finanziari**

e dei **notai** che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei **contribuenti** che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
